



COMUNE DI CASTELNUOVO DI PORTO
Città Metropolitana di Roma Capitale

COPIA

ORDINANZA SINDACALE

N. 18 DEL 04-06-2018

Oggetto: CAMPAGNA ANTINCENDIO BOSCHIVO - ANNO 2018

L'anno duemiladiciotto addi quattro del mese di giugno,

IL SINDACO

Richiamata la nota della Regione Lazio protocollo n. RK 3416 del 23/04/2018, assunta al protocollo generale n. 8465 in data 14/05/2018, avente per oggetto "Campagna Antincendio Boschivo anno 2018", nella quale è confermato il periodo compreso tra il 15 giugno ed il 30 settembre 2018 di massimo rischio di incendi boschivi con stato di grave pericolosità in tutto il territorio regionale;

Vista l'ordinanza del Sindaco n. 39 del 28/09/2014;

Vista la Legge 21/11/2000 n. 353 in materia di incendi boschivi;

Vista la Legge Regionale n. 39 del 28 ottobre 2002, articolo 64 comma 5 ed il Regolamento Regionale n. 7 del 18 aprile 2005 (prevenzione degli incendi boschivi);

Visti l'art. 29 del Nuovo Codice della Strada D. L.vo n. 285\1992 e l'art. 15 del R.D. 0812/1933 n. 1740, che obbligano i proprietari di terreni confinanti con le strade a tenere regolate le siepi vive in modo da non restringere o danneggiare la strada ed a tagliare i rami delle piante che si protendono oltre il confine stradale e che nascondono la segnaletica o che ne compromettono comunque la leggibilità dalla distanza e dalla angolazione necessarie;

Considerato che l'approssimarsi delle condizioni climatiche tipiche della stagione estiva rende elevato il rischio di incendi boschivi e di interfaccia, altamente pregiudizievoli per l'incolumità delle persone, dei beni e del patrimonio ambientale;

Ritenuto di doversi adottare iniziative volte a prevenire eventi di pericolo per la pubblica incolumità;

Visto il Dlgs. N. 267/2000;

Visto lo Statuto Comunale;

INVITA

La popolazione, in caso di avvistamento incendio di avvertire con sollecitudine uno dei seguenti numeri:

- **numero unico di emergenza 112 per Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco e Corpo Forestale dello Stato;**
- **numero telefonico 06 9079835 Comando Polizia Locale di Castelnuovo di Porto.**

DISPONE

che in prossimità di boschi, dei terreni cespugliati e nei terreni agricoli ricadenti all'interno del territorio comunale dal 15 giugno fino al 30 settembre 2018, è fatto divieto:

- di accendere fuochi, far brillare mine, usare apparecchi a fiamma libera o elettrici per tagliare metalli;
- di usare motori, fornelli inceneritori che producono faville o braci;
- di bruciare stoppie, materiale erbaceo, sterpaglie, residui di potature, di giardinaggio o usare sostanze infiammabili nelle aree suddette;
- di usare fuochi d'artificio, in occasione di feste e solennità, in aree diverse da quelle appositamente individuate e comunque senza le preventive autorizzazioni rilasciate dagli organi competenti;
- di gettare mozziconi di sigarette dai veicoli in transito sulle strade;
- di compiere ogni operazione che possa creare pericolo immediato d'incendio;

ORDINA

- agli enti e privati possessori, a qualsiasi titolo, di terreni, di procedere alla pulizia periodica e costante degli stessi e di tenerli sgombri da qualsiasi vegetazione infestante, per tutto il periodo compreso dal 15 giugno fino al 30 settembre 2018, facendo particolare attenzione ai terreni confinanti con strade e insediamenti abitativi, onde evitare che il seccume vegetale possa costituire mezzo di propagazione di eventuali incendi;
- agli enti e privati possessori, a qualsiasi titolo, di tenere regolate le siepi vive in modo da non restringere o danneggiare la strada ed a tagliare i rami che si protendono oltre il confine stradale;
- agli enti e privati possessori, a qualsiasi titolo, di ripulire i cigli, le cunette e le scarpate stradali e ferroviarie dalla vegetazione facilmente infiammabile;

qualora sia accertato che la mancata osservanza della presente Ordinanza possa costituire potenziale pericolo per la pubblica incolumità, l'Amministrazione comunale potrà agire sostitutivamente in danno ai proprietari.

INFORMA

Che salvo i casi previsti dal Codice Penale o da leggi speciali, le infrazioni alla presente ordinanza saranno punite ai sensi dell'art. 7bis del D. L.vo n. 267/2000 e Legge n. 353/2000.

Trattandosi di norme in materia di Protezione Civile, I trasgressori saranno puniti con **la sanzione di € 500,00 (cinquecento/00)**, così come stabilito con deliberazione della Giunta Comunale n. 53 del 23/03/2018;

che oltre alle sanzioni previste dalla presente Ordinanza Sindacale per la prevenzione degli incendi boschivi, l'art. 10 della legge 353/2000, così come richiamato dall'art. 68 della L.R. Lazio n. 39/2002, prevede che per le aree percorse dal fuoco, sia interdetta ogni modifica di destinazione d'uso per 15 anni ed ogni ipotesi di edificabilità per 10 anni, nonchè le attività di rimboschimento e di ingegneria ambientale sostenute con risorse finanziarie pubbliche per 5 anni dal momento dell'incendio.

La Polizia Locale e le altre Forze dell'Ordine Pubblico sono incaricati dell'esecuzione della presente ordinanza.

Avverso il presente provvedimento può essere promosso ricorso avanti al T.A.R. del Lazio entro sessanta giorni dalla data di emissione o, in alternativa, con ricorso straordinario al Capo dello Stato entro centoventi giorni.

Il presente provvedimento viene pubblicato all'Albo Pretorio dell'Ente per giorni 15 consecutivi ed affisso nei luoghi pubblici.

Letto e sottoscritto a norma di legge.

IL SINDACO
F.to TRAVAGLINI RICCARDO

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Della presente ordinanza viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi dal 05-07-2018 al 20-07-2018

Lì 05-07-2018

IL MESSO COMUNALE